

OP/A

Città di Vibo Valentia

(Provincia di Vibo Valentia)

Commissione Straordinaria di Liquidazione

nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 89900 - Piazza Martiri dell'Ungheria - P.I. 00302030796

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 172

OGGETTO: Istanza prot. gen.le n. 8041 del 19/02/2014 (reg.int. OSL n. 311) prodotta dall' Avv. Raffaele Mirigliani, con studio in Viale G.Argento,14, Vibo Valentia. Rif. delibera C.S.L. n. 125 del 15/12/2015. Nuova istruttoria e ammissione parziale alla massa passiva con rideterminazione importi.

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici, del mese di novembre, alle ore 12.30, nella sede municipale del Comune di Vibo Valentia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Vibo Valentia nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nelle persone dei signori:

			presente	assente
Dott.ssa Carla Caruso		componente	X	
Dott. Andrea Casiglia		componente	X	
Dott.	Domenico			
Piccione		componente	X	

per trattare l'argomento in oggetto.

Svolge le funzioni verbalizzanti il Vice Segretario Generale, dott.ssa Adriana Teti

La Commissione straordinaria di liquidazione

VISTA l'istanza di ammissione alla massa passiva acquisita al prot. gen. n. 8041 del 19/02/2014 (reg.int. OSL n. 311) prodotta dall' Avv. Raffaele Mirigliani, con studio in Viale G.Argento,14, Vibo Valentia;

PRESO ATTO che la stessa si riferisce a crediti vantati per attività defensionale prestata dall'istante in favore del Comune di Vibo Valentia in numerosi contenziosi antecedenti al 31/12/2012, giusta n. 23 preavvisi di parcelle e 1 parcella allegate, per un complessivo importo di € 284.046,68;

DATO ATTO che, dopo istruttoria, con delibera n. 125 del 15/12/2015 la C.S.L. aveva deciso di ammettere alla massa passiva crediti per complessivi € 14.126,95 (in realtà, a seguito di un successivo controllo, è risultato che è stato commesso un errore materiale, e che l'importo corretto è di € 14.136,95), precisamente la integrale somma, in acconto, di € 9.438,00 riferita al giudizio ancora pendente davanti alla Corte di Cassazione n. 9535/2012 Comune/Siciliani De Cumis Nicola ed altri, giusta relativa parcella n. 48 del 24/10/2012, e la somma di € 3.958,26 (Iva 22% € 847,35-e Cpa € 148,14 comprese), al netto della ritenuta d'acconto di € 740,69 (quindi € 4.698,95 lorde),

relativamente al giudizio davanti al T.A.R. instaurato da Grasso Saverio, di cui al preavviso di parcella di € 4.838,92 al netto della ritenuta d'acconto, credito, questo, ammesso , dunque, parzialmente, e che non aveva conseguentemente ammesso crediti per complessivi € 243.764,57(in realtà, correttamente € 243.754,57);

CHE la suddetta decisione era stata determinata dalla constatazione della carenza documentale dell' istanza, con relativi suoi allegati, che non consentiva di valutare *l'an* e/o il *quantum debeatur*, della gran parte degli asseriti crediti non superata dall' istruttoria, dalle verifiche contabili degli Uffici e dalle attestazioni di cui all'art. 254 del TUEL, rilasciate dalla Dirigente del competente Settore, che evidenziavano assenza in atti dei fascicoli di riferimento, nè era stata superata da osservazioni successive e/o integrazioni documentali dello stesso Soggetto istante, che pure sarebbero state possibili, dato che la CSL aveva richiesto il suo intervento partecipativo ai sensi dell'art. 10 bis della l.n. 241/90, con nota racc.a.r. prot. n. 36485 del 11/08/2015, ma il succitato non le aveva rese;

PRESO ATTO che, però, a seguito di successive verifiche, è emerso che il mancato riscontro da parte del soggetto istante è dipeso dal fatto che le comunicazioni ed i provvedimenti a lui trasmessi dalla C.S.L. sono stati inviati ad un indirizzo errato (a Vibo Valentia anzichè a Catanzaro), sicchè si è reso necessario inviargli tutto nuovamente, giusta nota prot.n. 45169 del 18/10/2017;

CHE il Professionista ha trasmesso le proprie osservazioni con propria nota del 23/10/2017, anticipata via pec in data 30/10/2017, successivamente integrata dalla documentazione allegata, acquisite agli atti al prot.n. 48574 dell'08/11/2017;

CHE le stesse si riferiscono a tutti i suoi asseriti crediti per i quali ha proposto istanza, ad eccezione dei crediti per complessivi € 14.136,95 riferiti al giudizio ancora pendente davanti alla Corte di Cassazione n. 9535/2012 Comune/Siciliani De Cumis Nicola ed altri, e al giudizio davanti al T.A.R. instaurato da Grasso Saverio di cui si è già detto;

CHE, esaminata la ponderosa documentazione acquisita, la CSL ha richiesto al Dipartimento del Settore 1-Settore 1 e all'Ufficio contenzioso, la necessaria istruttoria, oltre che ulteriori integrazioni documentali occorrenti per chiarire alcuni aspetti, evidenziando che per l'esame degli atti pervenuti era necessario avere specifica competenza in materia processuale;

CHE il Dipartimento e l'Ufficio, dopo avere risposto con nota prot. n. 5157 del 31/01/2018 di trovarsi nell'impossibilità di esaminare tutta la documentazione demandando alla CSL di assumere ogni adempimento conseguenziale, ha poi trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota prot.n. 38850 del 07/08/2018;

CHE a seguito di ciò la CSL ha richiesto consulenza stragiudiziale su questa pratica, giusta delibera n. 120 del 07/08/2018, acquisendo un parere in data 01/10/2018, protocollato agli atti al n. 47924 del 04.10.2018;

ESAMINATA E VALUTATA la conseguente istruttoria degli Uffici e le relative attestazioni ai sensi dell'art. 154 T.U.E.L.;

VALUTATO in particolare quanto in appresso:

1) Il soggetto istante nulla osserva sulle ammissioni (in toto e parziale) di cui alle lettere Q) e R) della delibera CSL n. 125 del 15/12/2015,, sicchè le stesse vengono confermate nel loro complessivo ammontare di € 14.136,95, per come segue:

a) con riferimento all'istanza di ammissione al passivo della somma, in acconto, di € 9.438,00 riferita al giudizio ancora pendente davanti alla Corte di Cassazione n. 9535/2012 Comune/Siciliani De Cumis Nicola ed altri , giusta relativa parcella n. 48 del 24/10/2012, si rileva la mancata produzione da parte del Soggetto istante di qualsiasi documentazione probatoria, che non rende possibile allo stato, alcuna verifica di esattezza e congruità. Tuttavia dalla documentazione fornita invece dal Comune, nello specifico la determina n.

583 del 29/12/2012 del Sett. 1, risulta che l'Avv. Mirigliani, con nota protocollata agli atti del Comune al n. 62849 del 28/11/2011, non trasmessa però alla C.S.L., ha dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico per il compenso di € 15.000,00 oltre IVA e CAP e che il Comune, con tale determina, ha provveduto a liquidare in suo favore la somma, in acconto, per l'appunto di € 9.438,00, IVA e CAP compresi. La somma richiesta ora, in acconto, dall'Avv. Mirigliani, appare pertanto coincidente con quella liquidata, sempre a titolo di acconto, con la citata determinazione n.583 del 29/12/2011 allegata al fascicolo (che costituisce del resto, unitamente ad una email e alla delibera di incarico, l'unica documentazione presente in fascicolo).

Risulta inoltre, dall'istruttoria degli Uffici, che nulla è stato corrisposto al Professionista per tale incarico.

Pertanto, la determinazione n. 583/11 suddetta può essere ritenuta impegno già assunto dal Comune e la somma da riconoscersi all' Avv. Mirigliani e da ammettere alla massa passiva sarà quella richiesta, e liquidata con la determinazione citata, di € 8.136,32, Iva e Cpa compresi, al netto della ritenuta d'acconto di € 1.301,68 ;

b)) con riferimento all'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al T.A.R. instaurato da Grasso Saverio,di cui al preavviso di parcella senza data e senza numero per un importo di € 4.838,92 al netto della ritenuta d'acconto, si rileva che la parcella, redatta in Lire, contiene la duplicazione non giustificata della voce "studio controversia", per un importo non dovuto di £ 865.500.

Pertanto, detraendo dal preavviso di parcella de quo il suddetto importo, la somma da riconoscere è pari a € 3.958,26 (Iva 22% € 847,35 e Cpa € 148,14 comprese), al netto della ritenuta d'acconto di € 740,69.

- 2) Il soggetto istante ha prodotto documentazione integrativa che, unitamente all'istruttoria degli Uffici Comunali ed al parere acquisito, consentono di superare completamente le osservazioni della CSL relativamente alle seguenti pretese, che pertanto vengono accolte:
- a) per quanto riguarda l'istanza di ammissione al passivo dell'Avv. Mirigliani del 14.02.2014 riguardante il giudizio davanti al T.A.R. N.979/1983 instaurato da Multari Giuseppe, e alla relativa richiesta di € 5.554,45 (Iva 22% e Cpa comprese e al lordo della ritenuta d'acconto) per spese legali, l'Avv. Mirigliani ha inviato copia degli atti di controparte e della memoria di costituzione da lui redatta per il Comune di Vibo Valentia, nonché copia del decreto di perenzione del TAR, del 09/08/2010.

In tal modo il professionista ha fornito anche prova del valore della causa, effettivamente corrispondente allo scaglione adottato (indeterminato) e della data di conclusione della causa, in virtù della quale la tariffa applicabile è effettivamente quella che l'Avv. Mirigliani ha adottato (D.M. n. 127/2004).

b) per quanto riguarda l'istanza di ammissione al passivo dell'Avv. Raffaele Mirigliani del 14.02.2014 riguardante il giudizio davanti al T.A.R. N.172/1984 instaurato da Multari Giuseppe, e alla relativa richiesta di € 4.083,99 (Iva 22% e Cpa comprese e al lordo della ritenuta d'acconto) per spese legali, l'Avv. Mirigliani ha inviato copia del ricorso di controparte e della memoria di costituzione da lui redatta per il Comune di Vibo Valentia, nonché copia del decreto di perenzione del TAR, del 05/10/2012.

In tal modo il professionista ha fornito prova del valore della causa, effettivamente corrispondente allo scaglione adottato (indeterminato) e della data di conclusione della causa, in virtù della quale la tariffa applicabile non è quella che l'Avv. Mirigliani ha adottato (D.M. n. 127/2004), bensì quella del D.M. n. 140/2012, applicando la quale, però, sempre nel valore medio, si perverrebbe a una liquidazione del compenso sostanzialmente coincidente con quella affettuata dall'Avv. Mirigliani.

c)-d)-e)-f)-g) per quanto riguarda le istanze di ammissione al passivo per complessivi € 11.123,19 lordi riguardanti i giudizi, aventi oggetto simile, n. 2784/2000-Bellantoni Ugo, n. 2785/2000-Corigliano Domenico, n. 2787/2000-Geremicca Aldo, n. 2786/2000-Garrì Vittoria, n. 2788/2000-Patania Leoluca, l'Avv. Mirigliani ha inviato copia dei rispettivi atti di costituzione redatti e delle rispettive sentenze conclusive, tutte dell'anno 2007. In tal modo il Professionista ha fornito prova del valore della causa, corrispondente allo scaglione adottato, e della data di conclusione della stessa, in virtù della quale la tariffa applicabile per gli onorari è effettivamente quella che egli ha adottato (D.M. n. 127/2004). Inoltre il Professionista, riguardo ai diritti, chiarisce di avere applicato due distinte tariffe (quella del 1994 e quella del 2004) in relazione alla data di espletamento delle attività delle quali ha richiesto il pagamento, secondo criteri effettivamente applicabili alla liquidazione degli stessi nel vigore del sistema tariffario cessato con il passaggio ai c.d. parametri. La dichiarazione unilaterale dell'Ente, infine, circa il fatto che il legale avrebbe dovuto tenere conto dell'unicità dell'oggetto delle varie cause nel saldo delle competenze, non è stata seguita da apposita pattuizione e/o accettazione del Professionista, sicchè non è obbligatoria per quest'ultimo, nè si può fare ricorso alla norma della tariffa professionale vigente all'epoca delle prestazioni secondo la quale si calcola un solo onorario intero per una parte e un onorario pari al 20% del primo per le parti ulteriori, in quanto tale norma si riferisce all'ipotesi di più parti in unica causa, mentre nel caso in esame ci troviamo di fronte a 5 distinti giudizi, evidentemente non riuniti, visto che le sentenze recano numeri diversi.

h) per quanto riguarda la richiesta di ammissione al passivo riguardante il giudizio davanti al T.A.R. n. 781/2000 Comune/Vangeli Francesco, all'epoca dell' istanza ancora pendente, l'Avv. Mirigliani ha prodotto adesso decreto di perenzione del 29.05.2015 e nuovo preavviso di pagamento, del 23.10.2017, per un importo totale, comprensivo di iva e Cpa, di € 3.842,78.

Alla luce della nuova documentazione inviata, dalla quale risulta il valore della causa (indeterminato) e la data di conclusione, la tariffa applicata dall'Avv. Mirigliani (D.M. n. 55/2014) è corretta. Nella liquidazione, il legale ha applicato il valore medio della tariffa.

i) per quanto riguarda l'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al T.A.R. N.417/1980 instaurato da Sganga Matteo, e alla relativa richiesta di € 5.539,43 (Iva 22% e Cpa comprese e al lordo della ritenuta d'acconto) per spese legali, l'Avv. Mirigliani ha prodotto il ricorso di controparte, l'atto di costituzione per il Comune, documentazione attestante il compimento di attività istruttoria e il decreto di perenzione, emesso dal TAR IL 13/04/2011.

Dalla documentazione prodotta risulta che lo scaglione di valore adottato per la liquidazione del compenso (indeterminato) e la tariffa applicata (D.M. n. 127/2004) siano corretti.

Per quanto riguarda la contestazione relativa all'inserimento nella parcella delle voci "discussione del merito" e "partecipazione udienza", l'Avv. Mirigliani ha controdedotto osservando che tali voci si giustificano in ragione del fatto che il ricorso, al contrario di quanto farebbe pensare la conclusione con decreto di perenzione, era stato effettivamente discusso e ed era stata emessa decisione interlocutoria.

l) per quanto riguarda l'istanza di ammissione al passivo del credito di di € 4.097,35 lordi riguardante il giudizio davanti al T.A.R. N.1100/1985 Comune/Pignataro Maria Antonia ed altri, l'Avv. Mirigliani ha prodotto il ricorso di controparte, la memoria di costituzione, la delibera di incarico e il decreto di perenzione, emesso dal TAR il 20/10/2011.

Dalla documentazione prodotta risulta che lo scaglione di valore adottato per la liquidazione del compenso (indeterminato) e la tariffa applicata (D.M. n. 127/2004) siano corretti. Anche in questo caso il compenso non è stato preventivamente pattuito con il Professionista.

m) per quanto riguarda l'istanza di ammissione al passivo del credito di € 8.418,37 lordi riguardante il giudizio davanti al T.A.R. N.386/1982 Comune/Suriano Caterina, l'Avv. Mirigliani ha prodotto il ricorso di controparte, la memoria di costituzione, comunicazione relativa alla fissazione di udienza per la discussione del ricorso, la delibera di incarico e il decreto di perenzione, emesso dal TAR il 16/06/2010.

Dalla documentazione prodotta risulta che lo scaglione di valore adottato dal legale per la liquidazione del compenso (indeterminato) e la tariffa applicata (D.M. n. 127/2004) siano corretti.

n) per quanto riguarda l'istanza di ammissione al passivo riferita all'asserito credito di cui al preavviso di parcella del 21.01.2014, di € 58.605,31 allegato all'istanza del 14.02.2014 come n. 40, relativo al giudizio davanti al Tribunale di Vibo Valentia n. 338/84 Comune/Petrucci Emanuela ed altri, definito con sentenza N.7 del 20.01.2003 (proseguito poi in grado di appello con incarico conferito al medesimo legale conclusosi con sentenza di appello del 1°.09.2011) l'avv. Mirigliani ha ora ridotto l'importo degli onorari (accogliendo evidentemente i rilievi fatti dalla CSL), che passano da € 36.578,18 a € 26.401,74, ai quali andranno aggiunti € 4.479,21 per diritti, oltre 12,5% per spese forfettarie, cpa 4% e iva 22%, per un credito complessivo lordo di € 48.884,42.

Produce inoltre, in allegato alla sua nota del 23.10.2017, documentazione consistente in copia della sentenza n. 7/2003 del Tribunale di Vibo V., delle memorie difensive redatte per il Comune, dei verbali di causa e della CTU depositata nel processo, che giustificano il valore della causa da lui indicato e il fatto che la tariffa applicabile per la liquidazione del compenso sia quella di cui al D.M. n. 585/1994, che il Professionista afferma, nella nota stessa ,del 23.10.2017, di avere applicato nel valore medio, allegando anche una tabella riassuntiva degli onorari, ora quantificati, come detto, in € 26.401,74.

Stante la documentazione probante e l'accoglimento dei rilievi, la nuova determinazione si può ritenere corretta.

- o) per quanto riguarda l'istanza di ammissione al passivo riguardante il credito per le prestazioni professionali rese per il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro n. 50/2013 Comune/Siciliani De Cumis Nicola ed altri, per un importo di € 3.172,00, l'Avv. Mirigliani ha prodotto convenzione e delibera di incarico. L'importo della convenzione coincide con quello da lui richiesto con l'istanza in esame.
- p) per quanto riguarda l'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al Consiglio di Stato n. 2823/1993 Comune/Franzè Immacolata ed altri, per un importo lordo di € 8.925,21, alla lucc della comunicazione integrativa del Responsabile ufficio contenzioso del 7.08.2018, che ha indicato in € 990.753,76 l'importo degli arretrati reclamati dal personale ex IPAB nel giudizio de quo, si può ritenere corretto lo scaglione di valore adottato dall'Avv. Mirigliani per la quantificazione di diritti e onorari. Inoltre, il relativo preavviso di parcella (N. 94 P) appare redatto ai sensi della tariffa n. 5/1994, effettivamente applicabile.
- q) per quanto riguarda l'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al T.A.R. n. 7/1993 Comune/Franzè Immacolata ed altri (preavviso di parcella n. 93/P), per un importo di € 23.618,27, alla luce della comunicazione integrativa del Responsabile ufficio contenzioso del 7.08.2018, che ha indicato in € 990.753,76 l'importo degli arretrati reclamati dal personale ex IPAB nel giudizio de quo, si può ritenere corretto lo scaglione di valore adottato dall'Avv. Mirigliani per la quantificazione di diritti e onorari. Inoltre, il relativo preavviso di parcella (93 P) appare redatto ai sensi della tariffa n. 5/1994, effettivamente applicabile.

r) Per quanto riguarda l'istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al Consiglio di Stato n. 5969/2004 Comune/Naccari Maria Grazia ed altri, per un importo lordo di €21.736,91, alla luce della comunicazione integrativa del Responsabile ufficio contenzioso del 7.08.2018, che ha indicato in € 990.753,76 l'importo degli arretrati reclamati dal personale ex IPAB nel giudizio de quo, si può ritenere corretto lo scaglione di valore adottato dall'Avv. Mirigliani per la quantificazione di diritti e onorari.

Inoltre, il relativo preavviso di parcella (N. 95 P) appare redatto ai sensi della tariffa n. 5/1994, effettivamente applicabile.

- 3) Il soggetto istante ha prodotto documentazione integrativa che, unitamente all'istruttoria degli Uffici Comunali ed al parere acquisito, consentono di superare solo in parte le osservazioni della CSL relativamente alle seguenti pretese, che pertanto vengono accolte parzialmente:
- a) per quanto riguarda l'istanza di ammissione al passivo del credito di € 4.153,03 relativa al giudizio davanti al T.A.R. n. 1035/85 Comune/Vasapollo Paolo, l'Avv. Mirigliani ha prodotto il decreto di perenzione, come richiesto. La documentazione allegata al fascicolo consente, attraverso l'esame della copia del ricorso introduttivo, di individuare il valore della causa (indeterminato). La parcella allegata dall'Avv. Mirigliani effettivamente risulta redatta secondo tale scaglione di valore e gli onorari vi sono indicati fin quasi nell'importo massimo. Anche le attività esposte sembrano coerenti con l'esito del giudizio (decreto di perenzione), ad eccezione della voce "esame integrale della sentenza", per € 39,00, che non appare giustificata. Risulta, inoltre, corrisposto nell'anno 1986 l'acconto di £ 660.000 (€ 340,86), e che l'Avv. Mirigliani non lo ha portato in detrazione. In conclusione, stante l'acquisizione del decreto di perenzione attestante il compimento dell'incarico, tenendo conto della voce non dovuta per € 39,00 e della conseguente rideterminazione delle spese forfettarie, Cpa e Iva, vi è da riconoscere l'importo di € 4.097,34 (Iva € 738,86 e Cpa € 129,17 compresi), dal quale defalcare ulteriormente l'acconto di £ 660.000 (€ 340,86) che l'Avv. Mirigliani non ha detratto, per un totale dovuto di € 3.756,48 al lordo della ritenuta d'acconto .
- b) per quanto riguarda l'istanza di ammissione al passivo relativa al **giudizio davanti** al T.A.R. N.2433/98 Comune/Vangeli Francesco, e alla relativa richiesta di € 7.098,81 (Iva 22% e Cpa comprese e al lordo della ritenuta d'acconto) per spese legali, l'Avv. Mirigliani ha prodotto copia di due memorie e un controricorso redatti nell'interesse e del Comune e della sentenza del TAR conclusiva del procedimento. Dagli atti prodotti è dato desumere che il valore della causa è, effettivamente, quello indicato dal legale (indeterminato) e che, in considerazione della data della sentenza (28.12.1999) anche la tariffa applicabile è quella indicata dall'Avv. Mirigliani (D.M. n. 585/1994). Dall'istruttoria degli Uffici comunali è emerso che, però, su tale cifra, il Professionista ha già ricevuto un acconto di € 632,14, con mandato di pagamento n.5185 del 14/11/2000, sicchè il credito da riconoscere è di € 6.466,67 lordi.
- c) per quanto riguarda l'istanza di ammissione al passivo dell'asserito credito lordo di € 3.141,44 relativa al giudizio davanti al Consiglio di Stato n. 4201/2000 Comune/Vangeli Francesco, è stato prodotto il decreto di perenzione, datato 06.07.2005, dal quale è possibile evincere che, in ragione della data di conclusione del giudizio, la tariffa applicata dall'Avv. Mirigliani (D.M. n. 127/2004) è corretta. Inoltre la ulteriore documentazione allegata al fascicolo consente di individuare abbastanza attendibilmente il valore della causa, che è corretto. La parcella allegata dall'Avv. Mirigliani effettivamente risulta redatta secondo tale scaglione di valore e gli onorari indicati sono contenuti entro l'importo massimo. Anche in questo caso il compenso non è stato preventivamente pattuito con il Professionista. Il medesimo ha però portato in detrazione un importo (€ 516,46) inferiore all'acconto che gli è stato effettivamente corrisposto, che è pari a € 1.896,43, ed è stato pagato con mandato n. 4272 del 23/03/2011, come risulta dall'istruttoria degli Uffici comunali. Occorre pertanto decurtare il suo credito complessivo dell'ulteriore somma di € 1.379,97 già pagata, ma da lui non portata in detrazione, sicchè il credito da riconoscere è di € 1.761,47 lordi.
- d) per quanto riguarda l'istanza di ammissione al passivo del 14.02.2014 relativa al giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro n. 843/03 Comune/Siciliani Luigi ed altri, per un importo di € 22.181,74, l'Avv. Mirigliani ha prodotto atti difensivi, delibera di incarico e dispositivo della sentenza del Tibunale di Catanzaro, del 28/02/2007.

Dalla documentazione prodotta risulta che lo scaglione di valore adottato dal legale per la liquidazione del compenso (indeterminato) e la tariffa applicata (D.M. n. 127/2004) siano corretti

Nella delibera di incarico si fa riferimento a un acconto di € 632,14 iva e Cpa compresi, che, dalla documentazione integrativa del Comune, risulta corrisposto il 22.07.2003 con mandato n. 3739, ma non è stato portato in detrazione sicchè il credito da riconoscere è di € 21.549,60 lordi.

e) per quanto riguarda l'istanza di ammissione al passivo dell'Avv. Raffaele Mirigliani relativa al giudizio davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro n. 503/03 Comune/Siciliani de Cumis Nicola ed altri, per un importo di € 73.561,14, dalla documentazione integrativa e, in particolare, dal preavviso di parcella n. 41, risulta che il legale si è attenuto, per la quantificazione di diritti e onorari, allo scaglione di valore effettivamente applicabile, atteso che tra i documenti integrativi figura anche l'atto di precetto intimato in forza della sentenza di primo grado, nel quale vengono quantificati anche rivalutazione e interessi indicati genericamente in sentenza, per un importo complessivo di € 5.083.125,52.

Per la quantificazione degli onorari, il legale ha applicato i valori medi della tariffa, e anche le voci esposte in parcella coincidono con le attività professionali normalmente esplicate in causa.

Non dovuta, invece, appare la duplicazione della voce "studio della controversia" (€ 4.445,00), indicata due volte per le distinte fasi del medesimo giudizio, e che, invece, deve essere riconosciuta una sola volta, in quanto trattasi di un giudizio unico.

Il credito da riconoscere è pertanto di € 69.116,14 lordi.

4) Infine, vista la documentazione integrativa prodotta dal soggetto istante, l'istruttoria degli Uffici Comunali ed il parere acquisito, è emerso che non è possibile accogliere l'istanza relativamente alla seguente pretesa:

a) istanza di ammissione al passivo relativa al giudizio davanti al T.A.R. Comune/Buccarelli Giuseppe e Adriana, per un importo di € 1.056,31. Infatti, alla luce della comunicazione del Responsabile ufficio contenzioso del 7.08.2018, che ha attestato l'assenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima del 1993 e reiterati prima del 2003, e infine prima del 2013 è maturata la prescrizione del relativo credito del legale.

VALUTATI, dunque, gli elementi di prova dei debiti del Comune desunti dalla documentazione prodotta dall' istante, a seguito delle osservazioni e delle integrazioni documentali del 23/10/2017, acquisite al prot.n. 48574 dell'08/11/2017, il parere acquisito e l' esito delle istruttorie degli Uffici comunali, che non consentono di accogliere in toto le richieste di ammissione al passivo dei crediti vantati dal richiedente, ma per complessivi € 275.504,37;

PRESO ATTO altresì che il credito complessivo per il quale il professionista ha formulato l'istanza protocollata al n. 8041 del 19/02/2014 (prot.OSL n. 311) ammonta precisamente ad € 284.046,68 (e non ad € 257.891,52 quantificati nella delibera CSL n. 125 del 15.12.2015)

RICHIAMATI pertanto gli estremi dell'istanza e dell'esito dell'istruttoria, prima esposta, come illustrati nella seguente tabella:

Reg. gen.	Reg. Int. OSL	Denominazione	Causale	Importo richiesto con istanza prot. gen.le n. 8041 del 19/02/2014	Importo lordo ammesso	Importo lordo non ammesso
n. 8041 del 19/02/ 2014	n.311	Avv. Raffaele Mirigliani, con studio in Viale G.Argento,14, Vibo Valentia	attività defensionale prestata dall'istante per il Comune di Vibo Valentia in numerosi contenziosi antecedenti al 31/12/2012		€ 275.504,37	8,542,31

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) AMMETTERE PARZIALMENTE alla massa passiva dell'Ente l'istanza in oggetto prot. gen.le n. 8041 del 19/02/2014 (reg.int. OSL n. 311) prodotta dall' Avv. Raffaele Mirigliani, con studio in Viale G.Argento,14, Vibo Valentia, per complessivi € 275.504,37, a fronte di € 284.046,68 inizialmente richiesti, successivamente rideterminati per le motivazioni esplicitate in narrativa, che qui si richiamano;
- 2) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR 378/93 all'istante Avv. Raffaele Mirigliani, al suo studio in Viale G.Argento, 14, Vibo Valentia;
- 3) DI PRECISARE che il suddetto credito complessivamente ammesso sarà oggetto di proposta transattiva ai sensi dell'art.258 TUEL, secondo i criteri fissati nella delibera CSL n. 141 dell'11/10/2016.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 24/08/1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, a cura del personale di supporto del personale alla Commissione straordinaria di liquidazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione

F.to Il Presidente-dott.ssa Carla Caruso

F.to Il Commissario-dott.Andrea Casiglia

F.to Il Commissario-dott. Domenico Piccione

E A

Tto Il Vice Segretario Generale verbalizzante dott.ssa Adriana Teti